



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZIO VIABILITA'

Determinazione N. 1210 / 2022

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 21, 26 E 27 DEL C.D.S PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI LUNGO LA SP. N. 91-VIA IPPOLITO NIEVO NEL COMUNE DI TEGLIO VENETO E RELATIVE CONCESSIONI

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni agli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, con il quale è stato approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che definisce agli artt. 13 e 16 il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 85 del 01.10.2020, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del servizio Area Lavori Pubblici – Servizio Viabilità;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 101 del 09.11.2020, relativo al conferimento dell'incarico di direzione della Aree Lavori Pubblici e Uso e Assetto del Territorio;

- il decreto del Sindaco metropolitano n. 102 del 09.11.2020, relativo al conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Pianificazione Logistica e Territoriale, e di coordinamento alle Aree Lavori Pubblici, Uso e Assetto del Territorio, Trasporti e Logistica, Ambiente;

dato atto che:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- con deliberazione 11 luglio 2014, n. 78, la Giunta Provinciale ha aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
 - a il Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b l'ing. Nicola Torricella come responsabile del procedimento;
 - c il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;
- con deliberazione n. 2 del 18/01/2022, attualmente in pubblicazione, il Consiglio Metropolitano ha approvato, in via definitiva, il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per gli anni 2022-2024;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 della Città metropolitana di Venezia;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 11/03/2022 - immediatamente eseguibile - è stato approvato il PEG - Piano esecutivo di gestione 2022-2024, il Piano dettagliato degli obiettivi 2022-2024 ed il Piano della performance 2022-2024;

richiamato:

- il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.Lgs. n. 285/92), ed in particolare gli artt. 21, 24 e 26;
- il Regolamento di Attuazione del predetto D. Lgs. approvato con D.P.R. n. 495 del 12.12.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92);

vista la nota pervenuta a mezzo e-mail il 15.04.2022, acquisita al protocollo metropolitano con n. 25134 del 03.05.2022, con la quale il Comune di Teglio Veneto ha chiesto autorizzazione alla realizzazione di percorsi ciclabili lungo la SP. n.91- Via Ippolito Nievo, depositando la documentazione tecnica relativa all'intervento in oggetto;

verificato che l'intervento di cui all'oggetto ricade all'interno del centro abitato;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 01 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T.:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RUP ing. Nicola Torricella (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021- 2023);
- dichiara che con provvedimento/atto n 101 del 09/11/2020 è stato individuato l'ing. Nicola Torricella quale responsabile del procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

DETERMINA

- 1 di autorizzare, per quanto di competenza del Servizio Viabilità della Città metropolitana di Venezia, ai sensi degli art. 21, 26 e 27 del D. Lgs. n. 285/92, e salvo diritti di terzi, il Comune di Teglio Veneto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di percorsi ciclabili lungo la SP. n.91- Via Ippolito Nievo e relative concessioni, conformemente alla documentazione depositata a mezzo e-mail in data 15.04 u.s, citata in premessa, ed alle prescrizioni di seguito indicate;
- 2 di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione alle seguenti prescrizioni e disposizioni, che qualora disattese ne possono comportare la sospensione o la revoca:
 - 2.1 trattandosi di un tratto di strada di tipo "F", ricadente all'interno del centro abitato, la larghezza minima delle corsie dovrà essere di 2,75 m e le banchine laterali dovranno essere di almeno 50 cm;
 - 2.2 il nuovo marciapiede deve rispettare le dimensioni in ordine alla larghezza indicate nel Decreto del 05 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";
 - 2.3 la superficie del marciapiede deve essere antisdrucchiolevole, compatta e regolare;
 - 2.4 il nuovo marciapiede deve essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in ordine alle barriere architettoniche, in modo da consentire il transito alle persone diversamente abili (rampe p. max. 8%);
 - 2.5 gli attraversamenti pedonali esistenti posti lungo la SP. n.91 devono essere rispondenti a quanto indicato dall'art. 145 del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii, e si suggerisce in colato plastico a goccia bi-componente ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità colore bianco su fondo nero (vedi ns. nota trasmessa ai comuni con prot. pec. metropolitano n. 21481 del 12/04/2022);
 - 2.6 i nuovi attraversamenti ciclabili delle vie laterali dovranno essere solo di tipo pedonale;
 - 2.7 di valutare l'arretramento dei nuovi attraversamenti ciclabili delle vie laterali di ca. 4,00-5,00 mt rispetto alla linee di arresto;

- 2.8 per la raccolta delle acque meteoriche stradali (marciapiedi/aiuole) le caditoie dovranno essere posizionate a distanza massima di 20,00 mt l'uno dall'altra e devono essere tutte di tipo "piana in ghisa sferoidale";
- 2.9 per la raccolta delle acque meteoriche stradali le cordone delle aiuole spartitraffico, dove possibile, dovranno essere interrotte per interporre le caditoie stradali;
- 2.10 gli archetti dissuasori posti a margine della pista ciclabile dovranno avere un'altezza utile f.t. di 80 cm;
- 2.11 le nuove alberature, poste all'interno delle aiuole a verde, non dovranno avere radici affioranti che danneggiano il sedime stradale;
- 2.12 il nuovo impianto di illuminazione pubblica dovrà essere progettato in conformità alla L.R n. 17/09: "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici";
- 2.13 la nuova segnaletica verticale da installare deve rispettare le disposizioni vigenti in materia, oltre a quanto indicato nell'art. 79 del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii. Deve inoltre essere posta in allineamento con la segnaletica verticale esistente, e deve essere marcata CE come indicato nella direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 4867 del 05.08.2013;
- 2.14 posto che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" consente la deroga alla quota minima indicata dall'art. 66, comma 3, del D.P.R. n. 495/92, si prescrive che qualora si realizzino nuove condutture/cavidotti di attraversamento della carreggiata e banchine della S.P. n. 91 a quota inferiore, questi devono garantire la stabilità alle sollecitazioni ed ai carichi stradali della strada in questione;
- 2.15 gli scavi, e la loro chiusura, necessari ai nuovi sottoservizi devono essere realizzati a regola d'arte, secondo lo schema ivi allegato (All. "A");
- 2.16 i lavori devono essere realizzati a regola d'arte, ed in modo da non provocare avvallamenti o cedimenti delle aree di competenza della Città metropolitana di Venezia;
- 2.17 deve essere previsto il ripristino delle banchine manomesse ed il relativo rifacimento della segnaletica orizzontale;

Prescrizioni e disposizioni tecniche relative alle lavorazioni da eseguirsi:

- 2.18 devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge in materia di Polizia Stradale e quelle contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92;
- 2.19 il materiale proveniente dalle lavorazioni non deve essere depositato, neanche temporaneamente, sulla strada e/o sulla banchina di competenza, ma asportato, in modo che la terra non invada la sede stradale, avvertendo che se ciò si verificasse il Comune di Teglio Veneto è tenuto a rimuoverlo;
- 2.20 durante l'esecuzione dei lavori il Comune di Teglio Veneto dovrà usare tutte quelle cautele atte a mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico, collocando altresì sulla strada ed in posizione ben visibile le necessarie difese e le prescritte segnalazioni diurne e notturne, in

conformità al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Ulteriori condizioni

- 2.21 **Il Comune di Teglio Veneto trasmetterà alla Scrivente tutti gli elaborati aggiornati prima dell'avvio dei lavori;**
 - 2.22 **il Comune di Teglio Veneto si assume qualsiasi onere derivante dalla realizzazione, custodia, manutenzione ordinaria/straordinaria** degli interventi oggetto della presente autorizzazione, compresa la relativa segnaletica, ed impianti/opere afferenti, in modo da mantenerli efficienti e garantirne la sicurezza;
 - 2.23 **per qualsiasi cedimento od avvallamento dovuto a cause imputabili ai lavori oggetto del presente provvedimento, il Comune di Teglio Veneto sarà tenuto a ripristinarli a semplice richiesta della Città Metropolitana, compresi eventuali cedimenti delle banchine e/o corsie;**
 - 2.24 il Comune di Teglio Veneto, deve avvisare la Città Metropolitana almeno sette giorni prima, la data di l'avvio dei lavori unitamente ai nominativi dei componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, del coordinatore in fase di esecuzione, al fine di consentirne lo svolgimento delle attività di ispezione e controllo;
 - 2.25 il Comune di Teglio Veneto, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, richiederà alla Città Metropolitana la visita di controllo;
- 3 che l'esecuzione dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è a tutto rischio e pericolo del Comune di Teglio Veneto, il quale deve sollevare e rendere indenne la Città metropolitana di Venezia da ogni e qualsiasi responsabilità per tutti i danni che potessero derivare alla strada ed a terzi direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale dell'autorizzazione stessa;
 - 4 durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere il Comune di Teglio Veneto si assumerà gli obblighi di custodia, di conservazione, ed i relativi oneri di sedime, del tratto di strada provinciale oggetto degli interventi indicati nella presente autorizzazione;
 - 5 che qualora le lavorazioni comportassero la modifica della circolazione stradale lungo le strade provinciali il soggetto esecutore dei lavori sarà responsabile dell'acquisizione delle opportune ordinanze atte alla regolazione del traffico, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/92;
 - 6 di concedere temporaneamente per l'esecuzione delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 495/92, e per quanto di competenza, al Comune di Teglio Veneto le aree demaniali di competenza necessarie alla realizzazione degli interventi;

- 7 di concedere al Comune di Teglio Veneto, ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 495/92, e per quanto di competenza, le aree demaniali su cui insisteranno le opere oggetto della presente autorizzazione;
- 8 di dare atto che le concessioni ai precedenti punti 6 e 7 non sono a titolo oneroso, come previsto dall'art. 71, comma 1, punto a) del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria della Città metropolitana di Venezia";
- 9 di disporre che la presente autorizzazione, o copia della stessa, sia tenuta sul posto di lavoro per poter essere esibita a richiesta del personale della Città metropolitana di Venezia.
- 10 che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione è sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii..
- 11 di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente